

34.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	660	Proposta di legge di iniziativa regionale (Annunzio)	653
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	654	Proposte di legge:	
Disegni di legge (Annunzio)	653	(Adesione di un deputato)	653
Missioni valedoli nella seduta del 17 luglio 1996	652	(Annunzio)	652
Mozioni in tema di riforme istituzionali: Caveri ed altri (1-00015), Sbarbati ed altri (1-00016), Comino (1-00020), Berlusconi ed altri (1-00021)	639	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	653
		(Trasmissione dal Senato)	653
		Risoluzioni in tema di riforme istituzionali presentate ai sensi dell'articolo 118 del regolamento	645
		ERRATA CORRIGE	660

PAGINA BIANCA

*MOZIONI IN TEMA DI RIFORME ISTITUZIONALI: CAVERI
ED ALTRI (1-00015), SBARBATI ED ALTRI (1-00016),
COMINO (1-00020), BERLUSCONI ED ALTRI (1-00021)*

PAGINA BIANCA

La Camera,

premessi che è ormai assolutamente indispensabile avviare con serietà la stagione delle riforme istituzionali;

considerato che la posizione delle minoranze linguistiche (sudtirolese, valdostana, ladina e slovena), al di là dei problemi specifici, converge unitariamente sulla necessità di una profonda riscrittura in senso federale della Costituzione;

ritenuto che un'Italia federale, inserita in un'Europa federale, dovrà essere rispettosa di ogni comunità linguistica, delle autonomie previste da leggi costituzionali e del sistema di garanzie derivanti dal diritto internazionale;

considerato che è inaccettabile ogni ipotesi macroregionale e che l'eventuale scelta di occuparsi della forma di Governo deve essere preceduta, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di autodeterminazione, di sovranità diffusa che sono a fondamento del federalismo, dall'impegno di modifica della forma di Stato,

delibera

d'intesa con il Senato, di istituire una Commissione bicamerale per le riforme istituzionali di cui faccia parte, per diritto, almeno un rappresentante di ciascuna delle minoranze linguistiche costituzionalmente garantite presenti in Parlamento e alla quale partecipino, con diritto di voto, almeno due rappresentanti di ciascuna regione e provincia autonoma. La legge istitutiva della Commissione deve inoltre prevedere che ogni modifica dell'articolo

116 della Costituzione e dei relativi statuti di autonomia debba ottenere l'intesa con gli organi rappresentativi delle popolazioni interessate.

(1-00015) « Caveri, Brugger, Widmann, Zeller, Detomas, Saonara, Sbarbati, Boato, Galletti, De Benetti ».

(4 luglio 1996).

La Camera,

considerato che da oltre dieci anni va avanti un ricco ed approfondito dibattito in materia di riforme istituzionali, che ha coinvolto il Parlamento attraverso i lavori della Commissione affari costituzionali e dell'apposita Commissione bicamerale, gli organi d'informazione, la dottrina giuridica e vasti settori dell'opinione pubblica;

constatato che le vicende degli ultimi mesi spingono nella direzione della definizione di nuove regole che permettano al sistema maggioritario di esplicare i suoi effetti in maniera ordinata ed equilibrata;

espressa la convinzione che ai cittadini vada garantita la possibilità di assumere un ruolo propositivo, di responsabilità e di controllo rispetto all'attività politica, rafforzando al contempo l'efficienza dell'amministrazione e gli strumenti della partecipazione;

richiamata l'attenzione sulla necessità di scrivere le regole evitando che tutto possa risolversi solo in ambito di Governo;

delibera

di istituire, anche sulla base di opportune intese tra le Presidenze dei due rami del Parlamento, una Commissione speciale per la formulazione di proposte relative alla parte seconda della Costituzione della Repubblica, nonché in ordine al coordinamento tra le norme per l'elezione delle Camere, la forma di Governo e la forma di Stato prescelta.

(1-00016) « Sbarbati, Niedda, Caveri, Scalia, Brugger, Brancati, Lombardi, Rogna, Turroni, Procacci, Zeller ».

(4 luglio 1996).

La Camera,

considerato che la natura centralista della nostra Costituzione, nell'interpretazione datane dalle corti e dai partiti politici costituisce una delle cause di maggiore degrado del nostro Paese, avendo determinato soprattutto il mancato sviluppo del Meridione e la formazione di un'economia duale, che progressivamente si è divaricata fino a dar luogo a due economie distinte e sempre più lontane tra loro;

ricordato come già nel corso del dibattito in Assemblea costituente l'articolo 5 della Costituzione, originariamente posto come articolo 106 all'interno del titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni - della Parte II, venne definito dall'allora presidente della commissione Meuccio Ruini « nel suo complesso, un'introduzione ed un'epigrafe a tutto il titolo., una sintesi larghissima dell'esigenza decentratrice in generale » (onorevole Meuccio Ruini, resoconto stenografico dell'Assemblea Costituente, seduta del 27 giugno 1947, p. 2397-2398);

rilevato che il Presidente del Consiglio dei ministri, Romano Prodi, nelle dichiarazioni programmatiche rese dal Governo al Parlamento, in occasione del dibattito sulla fiducia, ha affermato che il

Governo « vuole e saprà rispondere alle legittime domande » emerse con il « voto espresso in aree fortemente produttive, che con la loro proiezione internazionale contribuiscono al generale benessere del Paese », cogliendo in tale voto l'affermazione di « una pressante e fondata domanda di riforma e di ammodernamento dello Stato »;

rilevato che nelle medesime dichiarazioni programmatiche - preso atto della pretesa, connaturata ad uno Stato fortemente centralizzato come il nostro, di legiferare su tutto, di decidere su tutto e di governare tutto dal centro del sistema, sempre più in contrasto con le necessità di una società complessa, articolata e differenziata nei suoi sistemi economici, culturali e sociali - viene finanche riconosciuto che « è utile, oltretutto necessario, dare voce e spessore alle differenze. Si potranno così valorizzare meglio le ricchezze e le risorse del Paese » e che « è dunque giunta davvero l'ora che si dia vita ad una stagione "alta" di riforme istituzionali e costituzionali all'insegna del dialogo »;

sottolineato che l'articolo 1 della Carta delle Nazioni unite, così come ribadito al successivo articolo 55, stabilisce che una delle finalità fondamentali riconosciute dal documento è quella di sviluppare amichevoli relazioni tra le nazioni « fondate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli »;

sottolineato altresì come l'Atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, nella dichiarazione sui principi che regolano le relazioni fra gli Stati partecipanti, al capo VIII, ribadisce solennemente l'impegno per gli Stati a rispettare « l'uguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione », in virtù del cui principio « tutti i popoli hanno sempre il diritto in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico ... e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale »;

tenuto conto che l'articolo 1 della Costituzione dichiara che «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»;

tenuto conto del messaggio che il 6 giugno 1991 l'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga ha inviato alle Camere sulla questione delle riforme istituzionali, nel quale, relativamente alle forme di revisione della Costituzione, particolarmente rilevante appare il significato conferito al ruolo di mediazione che in un processo costituente deve comunque essere svolto dal popolo, in quanto «l'ordinamento costituito si fonda anch'esso su una norma fondamentale ad esso preventiva e ad esso sovraordinata: il principio di sovranità popolare ... principio coesistente al concetto stesso di Repubblica e di Stato democratico»;

ricordato la legge costituzionale n. 2 del 1989, con cui si è promossa la indizione di un *referendum* per conferire un mandato costituente al Parlamento europeo:

impegna il Governo

ad adeguare la legislazione vigente, mediante integrazione del dettato costituzionale, al fine di consentire l'esercizio del diritto alla autodeterminazione mediante lo svolgimento di *referendum* popolari regionali o interregionali, aventi per oggetto l'autonomia finanziaria, amministrativa e legislativa nonché l'indipendenza, rispondendo così alle pressanti domande di giustizia che provengono soprattutto da quelle regioni che si riconoscono nella Padania e comunque da qualunque altra regione o gruppo di regioni che ne faccia richiesta.

(1-00020)

« Comino ».

(16 luglio 1996).

La Camera,

considerato che il processo di integrazione europea rende sempre più ur-

gente un profondo adeguamento dell'ordinamento costituzionale italiano alla unità politica dell'Europa, nella salvaguardia dei principi fondamentali ed inviolabili di libertà e di democrazia sanciti nella Costituzione vigente;

considerato che il larghissimo sostegno popolare referendario del 18 aprile 1993 ha reso evidente l'indifferibilità di una revisione organica della Costituzione nel senso della costruzione di una democrazia maggioritaria;

considerata la progressiva perdita di rappresentatività ed efficienza del sistema costituzionale vigente in ordine al funzionamento del Parlamento e del Governo, e, di conseguenza, la necessità di sconfiggere la degenerazione assemblearistica che ha caratterizzato gli ultimi tempi della nostra vita parlamentare;

considerata la inidoneità dell'attuale sistema costituzionale a fronteggiare le sfide di una società in trasformazione, sempre più complessa all'interno e sempre più aperta alla competizione all'esterno;

considerata pertanto la necessità della trasformazione dello Stato in senso federale e della contestuale introduzione di un sistema di governo di tipo presidenziale, costruendo più incisivi poteri di controllo del Parlamento ed assicurando ad un tempo l'unità nazionale;

considerato inoltre che emerge con evidenza nel dibattito politico e scientifico in corso che una siffatta revisione organica della nostra Costituzione richiede, non per difetto di legittimità del Parlamento repubblicano, ma per una fondazione compiutamente democratica del nuovo ordinamento costituzionale dei poteri, che sin dall'inizio della procedura di revisione organica della Costituzione si pronuncino i cittadini, come avvenne cinquant'anni or sono con il *referendum* istituzionale e l'elezione dell'Assemblea costituente;

considerato che è sempre più vasto e non coincidente con gli schieramenti politico-parlamentari esistenti l'arco delle

forze politiche e culturali che sostiene la necessità di istituire con voto popolare diretto un'Assemblea per la revisione della Costituzione;

considerate pertanto le proposte di legge costituzionale a.c. n. 957, 1086, 1252, 1498;

delibera

la dichiarazione di urgenza di tali proposte di legge ai sensi dell'articolo 69 del regolamento e che la Commissione affari costituzionali riferisca all'Assemblea entro il termine non prorogabile di sessanta

giorni dall'approvazione della presente mozione, con l'impegno dell'Assemblea stessa a discutere e ad adottare al riguardo la prima deliberazione di cui all'articolo 138 della Costituzione entro il termine ulteriore di venti giorni.

(1-00021) « Berlusconi, Fini, Buttiglione, Casini, Pisanu, Rebuffa, Calderisi, Frattini, Nania, Giovannardi, Sanza, Follini, Armaroli, Selva, Tatarella, Bergamo ».

(16 luglio 1996).

***RISOLUZIONI IN TEMA DI RIFORME ISTITUZIONALI PRESENTATE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 118 DEL REGOLAMENTO***

PAGINA BIANCA

La Camera,

considerato che:

nel corso degli ultimi decenni si è cercato di determinare un rovesciamento del rapporto tra Costituzione e politica, subordinando la prima alla seconda, sviluppando una concezione bagatellare della carta fondamentale della Repubblica, intesa come mera legge organizzativa e come risorsa per politiche più o meno contingenti;

in tal modo si è rovesciata una antichissima concezione, secondo cui è posta al centro della organizzazione sociale non il potere materiale, la sovranità concreta, ma l'idea di una legge che non è nella disponibilità di chi detiene il potere;

il più recente e dirompente ribaltamento di tale concezione fu quello attuato nel corso delle drammatiche esperienze dei fascismi europei;

le costituzioni del secondo dopoguerra — dallo statuto dell'Onu alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, dalle costituzioni italiana, francese e tedesca alla convenzione europea dei diritti dell'uomo — sono state un grandioso tentativo di reagire a quel mondo politico e culturale che aveva generato i fascismi, creando una rete di principi proprio per negare la legittimazione dello Stato dipendente da ideologie agitate dai governi per autolegittimarsi;

la Costituzione della Repubblica italiana, nonostante gli ulteriori e recenti tentativi di stravolgimento, nei suoi valori e contenuti fondamentali è strumento

capace di orientare un progetto di ricostruzione dello Stato e della convivenza civile;

la Costituzione è patto fondativo che garantisce diritti fondamentali ai cittadini e a tal fine conferisce poteri, ed è vincolo e limite al potere di maggioranza, che non può violare i diritti e non ha neppure il potere di mettere in discussione e di stravolgere la Costituzione nel suo nucleo fondamentale, pena l'affermazione della concezione per cui l'unica legge è la legge del più forte, creando in tal modo una situazione di eversione costituzionale contro la quale sono legittimi, necessari ed utilizzabili tutti i mezzi sociali, politici e giuridici;

ritenuto che:

è necessario, oltre ad una piena affermazione delle disposizioni della Costituzione, in gran parte ancora oggi inattuuate, procedere ad adattamenti della seconda parte della Costituzione, per adeguare l'ordinamento della Repubblica ad una più compiuta ed aggiornata realizzazione del principio democratico, intervenendo in particolare sui temi di cui al Titolo V (realizzazione dei principi di sussidiarietà e di federalismo cooperativo e solidale per attribuire maggiori poteri alle regioni ed agli enti locali); al Titolo I, con particolare riguardo al superamento del bicameralismo perfetto, alla riduzione del numero dei parlamentari, alla necessità di attribuire nuovamente al Parlamento la piena funzione legislativa ed il controllo sulla attività del Governo; al Titolo III, al fine di rafforzare l'azione governativa per una più chiara assunzione

di responsabilità di fronte al corpo elettorale; ai temi concernenti le garanzie costituzionali, al fine di un loro rafforzamento nell'ambito del nuovo sistema elettorale maggioritario;

per tali esigenze si deve procedere attraverso il meccanismo vigente di revisione della Costituzione;

delibera

di istituire, a norma dell'articolo 22 del proprio regolamento, una Commissione speciale, composta da 40 deputati nominati dal Presidente della Camera su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la proporzione tra essi e assicurando la partecipazione di tutti i gruppi presenti alla Camera, provvista dei poteri e dei mezzi conoscitivi e di indagine previsti dal regolamento della Camera.

Tale Commissione, che lavorerà in stretto coordinamento con la Commissione che il Senato della Repubblica vorrà parallelamente istituire, prende il nome di « Commissione parlamentare per la riforma delle istituzioni repubblicane ».

La Commissione:

a) è presieduta da un componente eletto dalla Commissione stessa;

b) elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il Presidente, formano l'Ufficio di presidenza;

c) esamina i disegni di legge di revisione costituzionale concernenti la seconda parte della Costituzione (nonché i disegni di legge ordinari ad essi strettamente collegati), presentati alla Camera nella legislatura in corso;

d) presenta all'Assemblea un testo per l'approvazione di più disegni di legge costituzionale, secondo le procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione;

delibera altresì

di sottoporre alla Giunta per il regolamento l'esame delle eventuali modifi-

che regolamentari utili per rendere più efficiente l'attività della Commissione speciale ed il coordinamento con l'analoga Commissione dell'altro ramo del Parlamento, prevedendo in particolare che i componenti della Commissione speciale non possano fare parte di Commissioni permanenti, nonché la partecipazione alla Commissione di un rappresentante per le minoranze linguistiche.

(6-00004) « Danieli, Piscitello, Scozzari ».
(17 luglio 1996)

La Camera,

considerato che il popolo italiano attraverso l'Assemblea costituente ha trasmesso in eredità alle generazioni future una carta costituzionale e insieme la missione di migliorarla;

ritenuto che la continuità e la vitalità dell'ordinamento costituzionale si garantiscono con l'adozione di leggi di revisione della Costituzione (ai sensi degli articoli 138 e 139 della Costituzione), quando lo richiedano le esigenze profondamente mutate della società nazionale;

richiamata l'opportunità di tenere conto delle più consolidate esperienze delle democrazie contemporanee, nella consapevolezza che le riforme da adottare dovranno inserirsi nel particolare contesto politico e sociale italiano;

tenuto conto dello stato di profondo disagio istituzionale, e valutata la necessità, largamente condivisa dai gruppi parlamentari e dalle forze politiche, quale risulta dai programmi dell'ultima campagna elettorale, di una significativa ed ampia riforma della seconda parte della Costituzione, per adeguare l'ordinamento della Repubblica ad una più compiuta ed aggiornata realizzazione del principio democratico sancito dall'articolo 1 della Costituzione;

afferzata la piena validità dei principi fondamentali della Costituzione;

ritenuto, più in particolare, che vanno prioritariamente discussi:

a) i temi relativi al Titolo V (le regioni, le provincie, i comuni), per una profonda modifica della forma di Stato, fondata sul principio di sussidiarietà ed ispirata ai principi del federalismo cooperativo e solidale, al fine di attribuire maggiori poteri alle regioni e agli enti locali;

b) i temi concernenti il Titolo I (il Parlamento), con specifico riguardo al bicameralismo nel quadro delle modifiche della forma di Stato, alla riduzione del numero dei parlamentari, alla necessità di restituire al Parlamento le grandi scelte legislative ed il controllo sul governo;

c) i temi riguardanti i Titoli II e III (il Presidente della Repubblica ed il Governo), per un rafforzamento dell'azione governativa ed una più chiara assunzione di responsabilità di fronte al corpo elettorale;

d) i temi relativi al rafforzamento delle garanzie costituzionali presenti nei diversi titoli della parte seconda della Costituzione;

ritenuto inoltre che al fine di agevolare questo processo di revisione costituzionale sia possibile ed opportuno introdurre nuove norme nel regolamento della Camera, tali da condurre ad una significativa accelerazione dei tempi per le deliberazioni della Commissione e dell'Assemblea;

delibera

di istituire, a norma dell'articolo 22 del proprio regolamento, una Commissione speciale composta da 30 deputati, nominati dal Presidente della Camera su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la proporzione tra essi e assicurando la partecipazione di tutti i gruppi presenti alla Camera, provvista dei poteri e dei mezzi conoscitivi e di indagine previsti dal regolamento della Camera.

Tale Commissione, che lavorerà in stretto coordinamento con la Commis-

sione che il Senato della Repubblica vorrà parallelamente istituire, prende il nome di « Commissione parlamentare per la riforma delle istituzioni repubblicane ».

La Commissione:

a) è presieduta da un componente eletto dalla Commissione stessa;

b) elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il Presidente, formano l'Ufficio di presidenza;

c) esamina i disegni di legge di revisione costituzionale concernenti la seconda parte della Costituzione (nonché disegni di legge ordinari ad essi strettamente collegati) presentati alla Camera nella legislatura in corso;

d) presenta all'Assemblea il testo di uno o più disegni di legge costituzionale secondo le procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione;

delibera altresì

di sottoporre alla Giunta per il regolamento l'esame delle eventuali modifiche regolamentari utili per rendere più efficiente l'attività della Commissione speciale, assicurando che per i disegni di legge di revisione costituzionale assegnati alla Commissione i lavori possano svolgersi in modo sincronico o congiunto con l'analoga Commissione formata nell'altro ramo del Parlamento; istituendo una sessione per le riforme istituzionali che dia ai lavori in Commissione e in Assemblea prevedibilità di tempi per la decisione, anche attraverso la disciplina del dibattito e della presentazione di emendamenti; prevedendo la possibilità che i componenti della Commissione siano a richiesta permanentemente sostituiti nelle Commissioni di appartenenza; prevedendo altresì la partecipazione alla Commissione di un rappresentante per le minoranze linguistiche.

(6-00005) « Mussi, Mattarella, Paissan, Di-liberto, La Malfa ».

(17 luglio 1996)

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 17 luglio 1996**

Calzolaio, Dini, Fassino, Marongiu,
Pennacchi, Prodi, Treu, Visco.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 16 luglio 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NAPOLI: « Norme per l'immissione nei ruoli dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica » (1882);

CORDONI: « Norme per la concessione di una indennità di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da imprese con attività sospesa o ridotta a causa di eventi calamitosi » (1883);

ANEDDA ed altri: « Istituzione della zona franca nel territorio della Sardegna » (1884);

BECCHETTI: « Disciplina delle competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica » (1885);

BECCHETTI: « Abrogazione dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.191, in materia di obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione della proprietà o del godimento di immobili » (1886);

GERARDINI: « Istituzione del registro dei gestori degli apparecchi automatici da trattenimento e da gioco di abilità a premio » (1887);

BERRUTI ed altri: « Riforma del processo civile » (1888);

MANZINI: « Norme in materia di incentivi al commercio e di camere di commercio » (1889);

PITTELLA ed altri: « Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n.412, in materia di rivalutazione annuale delle rendite infortunistiche » (1890);

PITTELLA ed altri: « Modifica del comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di cumulo tra prestazioni assistenziali e rendita vitalizia erogata dall'INAIL » (1891);

ALOI e VALENSISE: « Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 15 giugno 1984, n.233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n.442, in materia di impiego dei lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria » (1892);

SIMEONE ed altri: « Modifiche dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n.107, in materia di trasferimento al Servizio sanitario nazionale del personale dipendente o convenzionato dei centri trasfusionali gestiti in convenzione » (1893).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa regionale.

In data 16 luglio 1996 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale dell'Emilia Romagna:

«Integrazione dell'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n.390, recante norme sul diritto agli studi universitari» (1880).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

In data 16 luglio 1996 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

«Adeguamento dei canoni per l'esercizio di stazioni di radioamatore, dei contributi per l'esercizio di apparati radioelettrici di debole potenza e dei contributi per l'ammissione ad esami ed il rilascio di titoli» (1881).

In data odierna è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro della difesa:

«Disposizioni in materia di avanzamento di ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, nonché adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia» (1894).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

La proposta di legge CESETTI ed altri: «Soppressione dell'albo dei procuratori

legali e norme in materia di esercizio della professione forense» (374) (*annunziata nella seduta del 9 maggio 1996*) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Detomas.

Trasmissione dal Senato.

In data odierna il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 750-752-761. — Senatori PERUZ-ZOTTI e SERENA; LA LOGGIA ed altri; ARLACCHI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari» (*approvata, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato*) (1895).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla IX Commissione (Trasporti):

NAPPI ed altri: «Norme per lo sviluppo della multimedialità e del diritto alla comunicazione» (211) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie;*

SANZA ed altri: «Nuove norme per la promozione della concorrenza e per lo sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni» (1586) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitata-*

mente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie;

alla XII Commissione (Affari sociali):

SODA: « Modifiche alla legge 5 giugno 1990, n. 135, recante "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" » (591) *Parere delle Commissioni I, II e XI*;

MELANDRI: « Istituzione del Comitato nazionale per la bioetica » (1075) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VII, XI e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*;

alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio):

VELTRI: « Delega al Governo per la riforma del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato, nonché per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e delle strutture operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri » (1627) *Parere della XI Commissione*.

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 20 maggio 1996, copia della sentenza n. 155 del 13 maggio 1996 (doc. VII, n. 88) la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale;

in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato articolo 34,

comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;

in applicazione dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del citato articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;

in applicazione dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nonché il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta ».

Con lettera in data 27 maggio 1996 copia della sentenza n. 171 del 16 maggio 1996 (doc. VII, n. 93) la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (norme sull'esercizio

del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure consequenziali nell'ipotesi di inosservanza;

inammissibili:

la questione di legittimità costituzionale degli articoli 304, comma 1, lettera *b*) e 97, comma 4, del codice di procedura penale e dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla corte d'appello di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;

la questione di legittimità costituzionale degli articoli 420, comma 3, e 97 del codice di procedura penale, e dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 24, 101 e 40 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova con le ordinanze in epigrafe;

non fondate:

la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli articoli 4, 8, 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione, dal tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe;

la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 486, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 10 (in relazione

all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101 102 e 134 della Costituzione, dal tribunale di Sassari con le ordinanze in epigrafe;

la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 486, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2 24, 97, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal pretore di Padova con le ordinanze in epigrafe;

la questione dell'articolo 486, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, riferimento agli articoli 3, 21 e 40 della Costituzione, dal pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe;

la questione dell'articolo 486, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 97, 112 e 101 della Costituzione, dal pretore di Forlì con le ordinanze in epigrafe;

la questione degli articoli 85 e 169, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 41, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

la questione degli articoli 1, comma 2 e 2, comma 3, della legge n. 146 del 1990, e degli articoli 669-*duodecims*, 669-*septies* e 669-*octies* del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe ».

Con lettera in data 31 maggio 1996 copia della sentenza n. 172 del 27 maggio 1996 (doc. VII, n. 94) la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede l'inapplicabilità del divieto di licenziamento nel caso di recesso per esito negativo della prova;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge citata sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione, dal tribunale di Varese con l'ordinanza in epigrafe ».

Con lettera in data 7 giugno 1996 copia della sentenza n. 187 del 29 maggio 1996 (doc. VII, n. 105) la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, ultimo comma, della legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9 (Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative), aggiunto dall'articolo 1 della legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 30 ».

Con lettera in data 17 giugno 1996 copia della sentenza n. 198 del 10 giugno 1996 (doc. VII, n. 109) la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione ».

Con lettera in data 17 giugno 1996 copia della sentenza n. 205 del 10 giugno 1996 (doc. VII, n. 112) la quale ha dichiarato:

« la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 19 ottobre 1995 (Norme per il personale dell'E.S.A.);

la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso promosso dal

commissario dello Stato della regione siciliana avverso l'articolo 6 della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana in data 20 settembre 1995 (Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'E.S.A., dei consorzi di bonifica e degli enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura) ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 156 del 13 maggio 1996 (doc. VII, n. 89), con la quale ha dichiarato:

« che spetta allo Stato affidare alle regioni il potere di fissare la data della visita medica di accertamento sanitario dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo da parte delle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali, nel caso in cui queste non vi abbiano provveduto entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza;

che non spetta allo Stato attribuire, con norma regolamentare, alle regioni la legittimazione passiva in procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile e al sordomutismo quando l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali, e, conseguentemente, *annulla, in parte qua*, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 (regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici) ».

n. 157 del 13 maggio 1996 (doc. VII, n. 90), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferi-

mento agli articoli 3, 23, 42 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe ».

n. 165 del 16 maggio 1996 (doc. VII, n. 91), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 1, numero 3, e comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza presso la corte di appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 166 del 16 maggio 1996 (doc. VII, n. 92), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 11-quinquies, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge, 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con le ordinanze in epigrafe, iscritte in R.O. nn. 856, 857, 858/1995;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2033 codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla medesima Corte con le ordinanze in epigrafe, iscritte in R.O. nn. 861, 862, 863, 864/1995 ».

n. 173 del 27 maggio 1996 (doc. VII, n. 95), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle

leggi sulla Corte dei conti) sollevata, in riferimento all'articolo 24, secondo comma della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, con ordinanza emessa in data 1° marzo 1995 ».

n. 174 del 27 maggio 1996 (doc. VII n. 96), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla circolare del ministro dei lavori pubblici del 12 gennaio 1995, n. TB/83, sollevato dalla regione Piemonte con il ricorso in epigrafe ».

n. 175 del 27 maggio 1996 (doc. VII, n. 97) con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 420, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione dal tribunale di Livorno con l'ordinanza in epigrafe ».

n. 176 del 27 maggio 1996 (doc. VII, n. 98) con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24 sesto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente « Ferrovie dello Stato »), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 177 del 27 maggio 1996 (doc. VII, n. 99), con la quale ha dichiarato:

« non fondate:

1) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che nel dibattimento abbia emanato un provvedimento di custodia cautelare nei confronti dell'imputato per un reato oggetto di conte-

stazione suppletiva, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione dal tribunale per i minorenni di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

2) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio direttissimo il pretore che abbia convalidato l'arresto ed applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 101 della Costituzione, dal pretore di Savona con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 178 del 27 maggio 1996 (doc. VII, n. 100), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, primo comma, lettera *e) i)* ed *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 8, 19 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 179 del 27 maggio 1996 (doc. VII, n. 101), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1993, n. 243, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 180 del 27 maggio 1996 (doc. VII, n. 102), con la quale ha dichiarato:

« non fondate, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), dell'articolo 4 numero 3, della legge della regione Liguria 29 marzo 1973, n. 9 (Disciplina per la regione Liguria dell'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera), dell'articolo 7 della legge della regione Liguria 29 giugno 1981, n. 23 (Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria) e dell'articolo 14 della legge della regione Liguria 11 giugno 1984, n. 30 (Norme per l'igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'organizzazione e il funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro) sollevate, in riferimento all'articolo 23 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza in epigrafe ».

n. 181 del 27 maggio 1996 (doc. VII, n. 103), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 58-*quater*, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Alessandria con ordinanza del 19 luglio 1995 ».

n. 182 del 27 maggio 1996 (doc. VII, n. 104), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 279, quarto comma, seconda parte, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Casale Monferrato, con l'ordinanza di cui in epigrafe ».

n. 188 del 29 maggio 1996 (doc. VII, n. 106), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 280 e 287 del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (R. O. n. 789 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 280 del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 112 della Costituzione sollevata con in l'ordinanza (R. O. n. 695 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 381, comma 1, del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (R. O. n. 733 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe ».

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 381, comma 2, lettera g), del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (R.O. n. 733 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova, indicata in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità Costituzionale dell'articolo 381, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, nonché dell'articolo 207 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza (R. O. n. 431 del 1995) del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma, indicata in epigrafe ».

n. 193 del 30 maggio 1996 (doc. VII, n. 107), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989,

n. 401 (interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche) sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Macerata, con l'ordinanza in epigrafe ».

n. 194 del 30 maggio 1996 (doc. VII, n. 108), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sollevata — in riferimento agli articoli 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione — dal pretore di Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 6, e 187, comma 4, dello stesso codice, come sopra sollevata;

la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 4, 223, comma 3, e 224, comma 1, del codice della strada, sollevate — in riferimento agli articoli 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione — dal pretore di Macerata con l'ordinanza di cui in epigrafe ».

n. 199 del 10 giugno 1996 (doc. VII, n. 110), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal giudice di pace di Pietrasanta, con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

n. 200 del 10 giugno 1996 (doc. VII, n. 111), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 642 e 649 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione dal giudice conciliatore di Verona e dal giudice istruttore del tribunale di Benevento con le ordinanze di cui in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 88, 91, 97, 99, 103, 104, 110, 111);

alla VI Commissione (doc. VII, n. 90);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 92, 94);

alla I e alla II Commissione (doc. VII, n. 95);

alla I e alla VI Commissione (doc. VII, n. 100);

alla I e alla VII Commissione (doc. VII, n. 107);

alla I e alla VIII Commissione (doc. VII, n. 96);

alla I e alla XI Commissione (doc. VII, n. 112);

alla I e alla XII Commissione (doc. VII, nn. 89, 102, 105);

alla II e alla IV Commissione (doc. VII, n. 106);

alla II e alla IX Commissione (doc. VII, nn. 108, 109);

alla II e alla XI Commissione (doc. VII, n. 93);

alla IX e alla XII Commissione (doc. VII, n. 98);

alla XI e alla XIII Commissione (doc. VII, n. 101).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla Commissione affari costituzionali.

Atti di indirizzo e di controllo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 16 luglio 1996, pagina 630, seconda colonna, ultima riga, l'ultimo firmatario della risoluzione n. 6-00003 è il deputato « Lucchese » e non il deputato « Lucchetti ».

Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 16 luglio 1996, pagina 634, prima colonna, quarantesima riga, la parola: « insediamento » deve intendersi sostituita dalla seguente: « insegnamento ».